

m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLI'		
N. 1260		
27 LUG 2016		
Funzione	Macroattività	Attività

Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché ai difensori d'ufficio di soggetti irreperibili, ovvero di soggetti rispetto ai quali siano state esperite inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, relativamente a procedimenti pendenti davanti al Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì.

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1) D.P.R. 30.05.2002 n° 115 - Testo Unico in materia di spese di giustizia (artt. 74 - 145)
- 2) D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (con allegate Tabelle Parametri Forensi)

Ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 a "tariffe professionali" deve oggi correlarsi ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Conseguentemente al fine di stabilire gli importi degli onorari da liquidare ai difensori di imputati o parti civili ammessi a patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (ex artt. 116 e 117 del D.P.R. 115/2002) si procederà coordinando il relativo testo con il recente D.M. n. 55/2014 e rispettando seguenti principi generali:

- a) L'art. 82 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti ..."
- b) L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013, n. 302) dispone che "Gli importi spettanti al difensore, sono ridotti di un terzo."
- c) l'art. 2 del D.M. 55/2014 oltre a precisare (al primo comma) che "Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera", stabilisce (al successivo comma secondo) che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate¹ in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione...".

B) ISTANZA DI AMMISSIONE.

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.79 comma 1, lett. e) D.P.R. 115/2002, con l'indicazione dell'importo specifico del reddito relativo all'ultima dichiarazione per la quale è scaduto il termine di presentazione. Il Giudice precedente potrà, comunque, richiedere la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art.79, comma 3, D.P.R. 115/2002.

¹ La liquidazione anche delle "spese spettanti al difensore" è sancita anche dal primo comma dell'art. 82 D.P.R. 115/2002;

[Handwritten signature]

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'art.79, comma 2, D.P.R. 115/2002, qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (da effettuare con lettera raccomandata a/r ovvero PEC), si riterrà sufficiente ai sensi dell'art.94, comma 2, D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero. La predetta richiesta all'autorità consolare deve contenere l'indicazione del numero di R.G.N.R. del procedimento nell'ambito del quale si chiede l'ammissione al patrocinio, nonché l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, a cui deve essere indirizzata la risposta dell'Autorità Consolare.

Per agevolare la Cancelleria, nonché per accelerare le notifiche dei decreti di ammissione (o di rigetto), l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore e quindi l'indirizzo PEC e il numero di fax di quest'ultimo.

L'istanza dovrà, infine, essere depositata in originale oltre a una copia.

C) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE.

L'istanza di liquidazione dovrà essere presentata in udienza (all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale).

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore, con provvedimento da assumere direttamente sull'istanza ovvero su modelli preventivamente predisposti.

Il difensore, inoltre, dovrà autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.

Peraltro, al fine di mettere il Giudice nella condizione di emettere immediatamente il decreto di liquidazione, le note dovranno essere presentate nel rispetto degli schemi allegati, nei quali si fa riferimento a liquidazioni standard per le tipologie di procedimenti più frequenti.

Al momento della richiesta di liquidazione, in caso di ammissione al patrocinio, il difensore avrà cura di inserire, in apposito fascicolo:

- l'istanza di ammissione al patrocinio;
- il decreto di ammissione (in duplice copia);
- l'istanza di liquidazione (in duplice copia);
- la nota spese, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo riportate al paragrafo precedente (in duplice copia).

In caso di presentazione dell'istanza fuori udienza il difensore dovrà altresì allegare copia dei verbali di udienza e degli atti e delle attività compiute nell'ambito del procedimento penale.

Nel caso in cui venga chiesta la liquidazione a seguito della pronuncia di sospensione del processo ex art. 420 - quater c. 2 c.p.p., il difensore dovrà limitarsi a produrre l'istanza di liquidazione e la nota (entrambe in duplice copia), redatta secondo le indicazioni del presente protocollo.



Le istanze di liquidazione con richieste diverse da quelli dei parametri concordati saranno trattate secondo le procedure ordinarie

*** **

LIQUIDAZIONI STANDARD PER LE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI PIÙ FREQUENTI.

D) GIP e GUP

Udienza preliminare

1. processo definito in una sola udienza (solo discussione)

➤ studio	900
➤ fase decisoria	1000
totale	1900
riduzione 1/3	1266,66
aumento 15 %	189,99

TOTALE 1456,65

2. processo definito in una sola udienza con attività istruttoria

➤ studio	900
➤ fase istruttoria	500
➤ fase decisoria	1000
totale	2400
riduzione 1/3	1600
aumento 15 %	240

TOTALE 1840

3. processo definito in 2 - 4 udienze (escluse quelle di rinvio)

➤ studio	1100
➤ fase decisoria	1700
totale	2800
riduzione 1/3	1866,66
aumento 15 %	279,99

TOTALE 2146,65

4. processo definito in 2 - 4 udienze con attività istruttoria

➤ studio	800
➤ fase istruttoria	600

➤ fase decisoria	1800
totale	3200
riduzione 1/3	2133,33
aumento 15 %	319,99

TOTALE 2453,32

5. processo definito in 5 o più udienze (escluse quelle di rinvio)

➤ studio	1100
➤ fase decisoria	1900
totale	3000
riduzione 1/3	2000
aumento 15 %	300

TOTALE 2300

6. processo definito con sentenza di applicazione pena, anche da immediato

➤ studio	900
➤ fase introduttiva	500
➤ fase decisoria	500
totale	1900
riduzione 1/3	1266,66
aumento 15 %	189,99

TOTALE 1456,65

7. processo definito con giudizio abbreviato (1 o 2 udienze, la seconda per discussione), anche da immediato

➤ studio	800
➤ fase decisoria	1400
totale	2200
riduzione 1/3	1466,66
aumento 15 %	219,99

TOTALE 1686,65

8. processo definito con abbreviato condizionato (1 udienza), anche da immediato

➤ studio	800
➤ fase istruttoria	700



➤ fase decisoria	1400
totale	2900
riduzione 1/3	1933,33
aumento 15 %	289,99

TOTALE 2223,32

9. processo definito con giudizio abbreviato con più udienze per attività istruttoria e discussione (anche da immediato)

➤ studio	700
➤ fase istruttoria	800
➤ fase decisoria	1600
totale	3100
riduzione 1/3	2066,66
aumento 15 %	309,99

TOTALE 2376,65

Opposizione a decreto penale

10. opposizione a decreto penale e applicazione pena

➤ studio	500
➤ fase introduttiva	700
➤ fase decisoria	600
totale	1800
riduzione 1/3	600
aumento 15 %	180

TOTALE 1380

11. opposizione a decreto penale di condanna e definizione con rito abbreviato non condizionato

➤ studio	600
➤ fase introduttiva	600
➤ fase decisoria	1000
totale	2200
riduzione 1/3	1466,66
aumento 15 %	219,99

TOTALE 1686,65

12. opposizione a decreto penale e definizione con rito abbreviato condizionato

➤ studio	600
➤ fase introduttiva	600
➤ fase istruttoria	500
➤ fase decisoria	1000
totale	2700
riduzione 1/3	900
aumento 15 %	270

TOTALE 2070

Altri casi

13. opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente)

➤ studio	600
➤ fase introduttiva	800
➤ fase decisoria	700
totale	2100
riduzione 1/3	700
aumento 15 %	210

TOTALE 1610

14. opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'indagato, per il quale non è prevista la fase introduttiva)

➤ studio	800
➤ fase decisoria	800
totale	1600
riduzione 1/3	1066,66
aumento 15 %	159,99

TOTALE 1226,65

15. incidente di esecuzione (1- 2 udienze), con formulazione istanza

➤ studio	700
➤ fase introduttiva	850
➤ fase decisoria	700
totale	2250
riduzione 1/3	750
aumento 15 %	225



TOTALE 1725

16. processi sospesi ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.

➤ studio	405
➤ fase decisoria	700
totale	1105
riduzione 1/3	736,66
aumento 15 %	110,49

TOTALE 847,15

17. processi conclusi senza l'esercizio dell'azione penale

➤ studio	450
totale	450
riduzione 1/3	300
aumento 15 %	45

TOTALE 345

18. processi conclusi senza l'esercizio dell'azione penale con attività istruttoria svolta (interrogatorio, partecipazione a perquisizioni, sequestri, etc.)

➤ studio	450
➤ fase istruttoria	600
totale	1050
riduzione 1/3	700
aumento 15 %	105

TOTALE 805

• **PROCESSI CON PARTE CIVILE:**

il difensore di P.C. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 585,00;

il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

• **PROCESSI CON ISTANZA/E CAUTELARE/I:**

il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%;

- **MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:**

il difensore introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 585,00;

- **INDAGINI DIFENSIVE:**

il difensore applicherà alla nota un aumento forfettario complessivo di € 200 in caso di acquisizioni documentali e di € 700 nel caso di assunzione di informazioni (in relazione alle fasi di studio e istruttoria e comprensivo degli aumenti e delle riduzioni di legge);

- **INCIDENTE PROBATORIO:**

il difensore applicherà alla nota un aumento forfettario di € 690 (in relazione alle fasi di studio e istruttoria e comprensivo degli aumenti e delle riduzioni di legge);

- **INDAGINI PRELIMINARI:**

il difensore applicherà alla nota un aumento nel solo caso abbia svolto attività in detta fase in base ai parametri indicati al punto sub 18;

- **PROCEDURE ATTIVITA' RECUPERO DEL CREDITO:**

il difensore potrà eventualmente aggiungere le spese sostenute e gli onorari per l'esperimento delle procedure di recupero del credito professionale di cui all'art. 116 DPR 115/02.

Forlì, li 27. 7. 2016

Il Presidente del Tribunale
(dr. Orazio Pescatore)

Il Presidente dell'Ordine Forense
(avv. Roberto Roccarì)

Il Presidente della Camera Penale
(avv. Marco Martines)

per l'Alf. C. GIP/GUP
d. 1.110. Olguice G. Rossi
M. Rossi